



Città di Imola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 202 DEL 22/12/2017

OGGETTO : ALIQUOTE 2018 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI.
CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017. PROROGA AL 31.12.2018 ART.
4 BIS REGOLAMENTO COMUNALE IMU. I.E.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 08:30, su convocazione disposta ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, in adunanza ordinaria.

All'appello risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	PRES	ASS
MANCA DANIELE		X
GAMBI GIACOMO		X
SPADONI DANIELA	X	
DEGLI ESPOSTI FRANCESCA		X
PANIERI MARCO	X	
BARELLI GIULIA	X	
PEPPI MARIO	X	
LANZON PAOLA	X	
TAROZZI MARCELLO	X	
GREMENTIERI ROBERTO		X
CAVINA CLAUDIA		X
MANARESI SONIA		X

BERTOZZI LAURA	X	
TARABORRELLI PIETRO	X	
ERRANI DOMENICO	X	
LINGUERRI ROMANO		X
LAGHI GIORGIO	X	
FRATI CLAUDIO		X
SANGIORGI MANUELA		X
RESTA CLAUDIA		X
BARACCANI DANIELE	X	
CAVINA PATRIK		X
CARAPIA SIMONE	X	
MIRRI ALESSANDRO		X
VACCHI NICOLAS	X	

Totale presenti: 13 Totale assenti: 12

Assiste alla seduta la Segretaria Generale Simonetta D'Amore.

Presiede la Consiglieria Paola Lanzon nella sua qualità di Presidente del Consiglio, la quale, constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Scrutatori: : Laghi G., Spadoni D., Carapia S.

All'appello erano presenti n. 13 Consiglieri/e Comunali, come da frontino.

Durante la trattazione dell'oggetto n. 20 si è svolto il seguente movimento:

Entrano: Sindaco Manca D., Cons. Mirri A., Cons. Cavina P., Cons. Gambi G., Cons. Cavina C.

Esce: Cons. Baraccani D.

Presenti n. 17

Ed in prosecuzione di adunanza,

la Presidente pone in discussione l'oggetto iscritto al punto n. 21 dell'O.d.G. della seduta del 21/12/2017 rinviato ad oggi, relativo a: "ALIQUOTE 2018 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017. PROROGA AL 31.12.2018 ART. 4 BIS REGOLAMENTO COMUNALE IMU" e dà la parola all'Ass. De Marco A. che illustra.

Non essendoci richieste di intervento né dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione il seguente atto deliberativo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 50 del 08.04.2015 sono state approvate, contestualmente al Bilancio 2015 e coerentemente alle norme all'epoca vigenti, le aliquote IMU anno 2015;
- con deliberazioni C.C. n. 50 del 07.04.2016 e C.C. n. 17 del 27.1.2017 sono state confermate, contestualmente ai Bilanci annualità rispettivamente 2016 e 2017, le aliquote IMU anno 2016 e 2017 con esplicitazione delle disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal relativo art.1 comma 999 della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015;
- richiamate le disposizioni di modifica della disciplina normativa IMU di cui all'art. 13 D.L. n. 201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L. n. 147/13 e in vigore dal 1.1.2016, recepite nella predetta deliberazione C.C. n. 17 del 27.1.2017:
 - a) esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale n. 9/93) ed esenzione IMU dal 2016 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito a parenti in costanza dei previsti requisiti (L. n. 208/15, art.1 comma 10 lett. b, che integra l'art. 13 comma 3 del D.L. n. 201/11);
 - c) abbattimento di imposta *ex lege* (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L. n. 208/15, art. 1 comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. n. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);
 - d) esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L. n. 208/15, art. 1 comma 15, che modifica l'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/11);

- richiamata la Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Stabilità 2017), pubblicata in G.U. n. 297 il 21/12/2016, laddove viene modificato l'art. 1 comma 26 della legge n. 208/2015 sostituendo le parole "per l'anno 2016" con le seguenti: "per gli anni 2016 e 2017", confermando, anche per il 2017, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- ritenuto opportuno, anche alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, di riconfermare anche per l'anno 2018 le aliquote IMU già deliberate per gli anni 2016 e 2017 con le precedenti e richiamate deliberazioni C.C. n. 50 del 07.04.2016 e C.C. n. 17 del 27.1.2017, precisando quanto segue:

- aliquota **agevolata IMU al 9,4 per mille** ai proprietari che concedono a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in **comodato gratuito** a parenti in linea retta: genitore/figlio/fratello/sorella. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. **Solamente** per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal **novellato art. 13 comma 3 lett. 0a) del D.L. n. 201/11**, l'aliquota è potenzialmente cumulabile con **il neo introdotto abbattimento al 50% della base imponibile** spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni: che il contratto sia registrato; che il comodante possieda un solo immobile in Italia (trattandosi di agevolazioni riconosciuta per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo Risoluzione Min. n. 1/DF del 17.02.2016); che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- atteso che si rende opportuno acquisire ed aggiornare il database IMU/TASI in ordine all'applicazione del beneficio introdotto dell'abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi del novellato art. 13 comma 3 lett. 0a) del D.L. n. 201/11, disponendo l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui sopra previa comunicazione da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

- aliquota agevolata IMU al **9,6 per mille** ai proprietari che concedono in affitto a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 09.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, in quanto trattasi di mantenere un mercato delle locazioni calmierate con riferimento ai canoni concordati, possibilità, peraltro, prevista al comma 9 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n.

214/2011: è aliquota potenzialmente cumulabile con **il neo introdotto** abbattimento di imposta *ex lege* (pari al 25% dell'imposta annua dovuta) specifico per immobili locati a canone concordato (L. n. 208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. n. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis), fermo restando ogni ulteriore requisito di legge. I soggetti che concedono in affitto immobili stipulando contratti a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 art. 2 comma 3 **tuttavia privi** dei restanti requisiti sopraindicati, seppure beneficiando dell'abbattimento di imposta *ex lege*, applicano aliquota ordinaria IMU al **10 per mille**;

- dato atto che:

- in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art. 1 comma 26 della Legge n. 208/15, così come modificato con legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Stabilità 2017), le aliquote IMU relative all'annualità 2017 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2016 e che, pertanto, non subiranno aumenti neppure nel 2018;

- l'art. 1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/essenze di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per IMU - apporta varie modifiche all'art. 1 L. n. 228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi *sexies*, *septies* ed *octies* ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale; alla luce di dette modifiche compensative del gettito atteso sono state elaborate le previsioni 2018 - 2020;

- richiamata altresì la deliberazione C.C. n. 51 del 08.04.2015, rettificata con deliberazione C.C. n. 142 del 23.07.2015 con cui sono state approvate, contestualmente al Bilancio 2015 e coerentemente alle norme all'epoca vigenti, le aliquote TASI anno 2015, nonché le deliberazioni C.C. n. 50 del 07.04.2016 e C.C. n. 17 del 27.1.2017, con cui sono state confermate, contestualmente al Bilancio rispettivamente anno 2016 e anno 2017 le aliquote TASI anno 2016 e 2017 e recepite le modifiche della disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L. n. 147/13 e in vigore dal 1.1.2016 che di seguito si sintetizzano:

a) esclusione da pagamento TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (modifica dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147/13);

b) la sostituzione dell'art. 1 comma 669 della L. n. 147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;

c) l'integrazione dell'art. 1 comma 678 della L. n. 147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i Comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

- preso atto che, a seguito delle modifiche normative, di fatto sono escluse da TASI tutte le ipotesi di abitazione principale intesa ai fini IMU di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/11 e ss.mm.ii. e dell'espresso rinvio dell'art. 1 comma 669 della L. n. 147/2013 così come recentemente riscritto dalla L. n. 208/15, ad eccezione delle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9;

- evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, si ritiene di confermare le aliquote TASI già deliberate con la precedente richiamata deliberazione C.C. n. 17 del 27.1.2017, precisando che in considerazione dell'avvenuta esclusione da TASI delle

"abitazioni principali" come intese ai fini IMU e dell'espresso rinvio dell' art. 1 comma 669 della L. n. 147/2013 - così come recentemente riscritto dalla L. n. 208/15 - alle fattispecie di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/11, per l'anno 2017 sono soggette a TASI le sole unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI, con aliquota **del 2,0 per mille**, in quanto immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4 per mille, fermo restando le detrazioni indicate nelle deliberazioni soprarichiamate;

- dato atto che:

- in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art. 1 comma 26 della Legge n. 208/15, così come modificato con legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Stabilità 2017), le aliquote TASI relative all'annualità 2017 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2016 e che, pertanto, non subiranno aumenti neppure nel 2018;

- l'art. 1, comma 42 legge n. 232/2016 che conferma l'art. 1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per TASI - apporta varie modifiche all'art. 1 L. n. 228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;

- l'art. 1 comma 20 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/15) destina un contributo al c.d. Fondo IMU/TASI, già destinato per i precedenti 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostituire il gettito perduto e che alla luce di dette modifiche compensative del gettito atteso sono state elaborate le previsioni 2018 - 2020;

- considerato il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/97 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000, indubbiamente esercitabile grazie all'espresso richiamo all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 fatto ai fini I.U.C. - IMU dall'art. 1 comma 702 della Legge n. 147/13 ed ai fini IMU dagli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. n.23/11 ss.mm.ii. e 13, comma 13, del D.L. n. 201/11 ss.mm.ii.;

- visti:

- l'art.1 comma 639 e s.s. della Legge n. 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L. n. 208/15;

- gli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. n. 23/11 e l'art. 13 del D.L. n. 201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L. n. 208/15), nonché il D.Lgs. n. 504/92;

- l'art. 52 D.Lgs. n. 446/97 e l'art.7 del D.Lgs. n. 267/00;

- richiamata, infine, la deliberazione C.C. del 9.11.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Misure per favorire la competitività del territorio imolese e l'occupazione – proroga al 31.12.2018" con la quale vengono prorogati al 31.12.2018 gli indirizzi relativi alle misure agevolative già espresse con deliberazione C.C. n. 111 del 25.6.2014 in ordine ad IMU e TARI per le imprese di nuovo insediamento, misure che sono state recepite, per quanto riguarda al tributo locale IMU, con l'approvazione dell'**Art. 4 bis. Imprese di nuovo insediamento** del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU (cfr. deliberazione C.C. n. 169 del 15/10/2014);

- ritenuto, conseguentemente, di adeguare l'art. **4 bis. Imprese di nuovo insediamento** sostituendo alle lettere a) e b) del comma 1, la scadenza 31.12.2017 con la scadenza **31.12.2018**, fermo restando ogni altro contenuto;
- visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
- ricordato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 228 del 30/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est**: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest**: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
- richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1.1.2015 del personale già comandato al 100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle Posizioni Organizzative che, a decorrere dall'1.01.2015, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, mantenendo, per ciascuna Area Territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convezione;
- visto il Decreto Prot. n. 9084/6 del 27/10/2015 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del Dott. Roberto Monaco quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;
- attesa la necessità di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018;
- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati espressi i pareri allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

1) di confermare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, per l'anno **2018**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria già approvate con deliberazione C.C. n. 17 del 27 gennaio 2017 e per facilitazione di lettura di seguito riportate:

- a) l'aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del **10 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- b) aliquota massima IMU del **10,6 per mille** per gli immobili di categoria A (escluso A10) sfitti o a disposizione (come da Regolamento IMU), possibilità, peraltro, disciplinata all'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, nonché per gli immobili di categoria A (escluso A10) locati a libero mercato e per tutti gli immobili concessi in uso a terzi o a parenti/familiari, anche se residenti, non ricompresi in genitore/figlio/fratello/sorella;
- c) aliquota agevolata IMU al **9,6 per mille** ai proprietari che concedono in affitto a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente

rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, in quanto trattasi di mantenere un mercato delle locazioni calmierate con riferimento ai canoni concordati, possibilità, peraltro, prevista al comma 9 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;

d) aliquota **agevolata IMU al 9,4 per mille** ai proprietari che concedono a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in **comodato gratuito** a parenti in linea retta: genitore/figlio/fratello/sorella. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

e) **aliquota ordinaria IMU del 4 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del Regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

f) aliquota **agevolata IMU al 4 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer, che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di € 200,00 di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 - e ss. mm. ed integrazioni);

g) aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** a tutti i terreni agricoli (ad eccezione dei terreni agricoli che beneficiano di esenzione IMU dal 2016: terreni di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 504/92 - riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93 – e terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione) e su tutti gli immobili abitativi in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 6 del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, risultante da iscrizione nella apposita categoria catastale ovvero da iscrizione catastale riportante la annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 2 comma 5 ter D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013;

h) aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** sui fabbricati di categoria catastale D direttamente utilizzati dalle aziende proprietarie, ovvero da imprese che utilizzano direttamente l'immobile concesso in locazione finanziaria (leasing) a titolo di locatario, per nuovi insediamenti (periodo da 01.01.2015 a 31.12.2018) a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o legale ovvero nuova unità locale nel territorio comunale, **a condizione** che presentino, entro il termine per il pagamento della seconda rata al Servizio Tributi Associato del Comune, apposita dichiarazione inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata recante la completa ragione sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio comunale, i riferimenti catastali per i quali intende fruire dell'agevolazione, l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, il numero di personale ivi impegnato, sulla base delle condizioni definite dal Regolamento Comunale IMU – art. 4 bis – cui si fa espresso rinvio;

i) aliquota **agevolata IMU al 4,6 per mille** sui fabbricati di categoria catastale C/1, C/3, C/2, C/6 e C/7 che siano adibiti ad esclusiva attività produttiva e/o commerciale e direttamente utilizzati dalle aziende proprietarie, ovvero dalle imprese che utilizzano direttamente l'immobile concesso in locazione finanziaria (leasing) a titolo di locatario, per nuovi insediamenti (periodo da 01.01.2015 a 31.12.2018) a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o legale ovvero nuova unità locale nel territorio comunale, **a condizione** che presentino, entro il termine per il pagamento della seconda rata al Servizio Tributi Associato del Comune, apposita dichiarazione inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata recante la completa ragione sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio comunale, i riferimenti catastali per i quali intende fruire dell'agevolazione, l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, il numero di personale ivi impegnato, sulla base delle condizioni definite dal Regolamento Comunale IMU – art. 4 bis – cui si fa espresso rinvio;

2) di precisare che con riferimento all'aliquota lett. c) del precedente punto, è potenzialmente cumulabile con **il neo introdotto** abbattimento di imposta *ex lege* (pari al 25% dell'imposta annua dovuta) specifico per immobili locati a canone concordato (L. n. 208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. n. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis), fermo restando ogni ulteriore requisito di legge. I soggetti che concedono in affitto immobili stipulando contratti a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 art. 2 comma 3 **tuttavia privi** dei restanti requisiti sopraindicati, seppure beneficiando dell'abbattimento di imposta *ex lege*, applicano aliquota ordinaria IMU al **10 per mille**;

3) di precisare che con riferimento all'aliquota lett. d) del precedente punto, **solamente** per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal **novellato art. 13 comma 3 lett. 0a) del D.L. n. 201/11**), l'aliquota è potenzialmente cumulabile con **il neo introdotto abbattimento al 50% della base imponibile** spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni in premessa richiamate, previa comunicazione da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

4) di confermare, sulla base delle modifiche normative riportate in premessa, per l'anno **2017**, le aliquote della TASI già approvate con deliberazione C.C. n. 17 del 27 gennaio 2017 e per facilitazione di lettura di seguito riportate:

a) unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI, **l'aliquota TASI è del 2,0 per mille**, in quanto immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4 per mille, fermo restando le detrazioni indicate nelle richiamate deliberazioni;

b) **aliquota zero** sulle restanti categorie di immobili;

5) di sostituire, per le motivazioni in premessa riportate, le indicazioni di scadenza al 31.12.2017 di cui alle lettere a) e b) del comma 1, art. 4 bis Imprese di nuovo insediamento del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, con la scadenza **31.12.2018**, fermo restando ogni altro contenuto;

6) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011.

Eseguita la votazione palese, la Presidente del Consiglio ne proclama l'esito:

Votanti	n. 17	
favorevoli	n. 13	(Gruppi: Partito Democratico, Articolo 1: Movimento Democratico e Progressista – Liberi e Uguali, Imola Migliore – SEL)
contrari	n. 4	(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Alternativa Popolare, Forza Italia)
astenuti	n. 0	

Il Consiglio Comunale approva

Vista la richiesta di eseguibilità immediata del presente provvedimento, per le motivazioni di cui in premessa, la Presidente, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito:

Votanti	n. 17	
favorevoli	n. 13	(Gruppi: Partito Democratico, Articolo 1: Movimento Democratico e Progressista – Liberi e Uguali, Imola Migliore – SEL)
contrari	n. 4	(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Alternativa Popolare, Forza Italia)
astenuti	n. 0	

dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile

(Gli interventi sono riportati in allegato all'originale della presente, trascritti come registrati sul cd nell'apparecchio situato nella Sala Consiliare).

Del che si è redatto il presente verbale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Paola Lanzon

(atto sottoscritto digitalmente)

LA SEGRETARIA GENERALE

Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente)